

**EMENDAMENTI 001-050**

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione****Zdzisław Krasnodębski****A8-0305/2016**

Scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia

Proposta di decisione (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

---

**Emendamento 1****Proposta di decisione****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.

*Emendamento*

(1) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. ***La trasparenza e l'osservanza della legislazione dell'Unione rappresentano elementi importanti per assicurare la stabilità energetica dell'Unione.*** Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.

**Emendamento 2****Proposta di decisione**

## Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 bis)** *Per salvaguardare l'approvvigionamento di energia dell'Unione è necessario diversificare le fonti energetiche e creare nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione nell'ambito della sicurezza energetica con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici, nonché in seno alle istituzioni dell'Unione.*

## Emendamento 3

### Proposta di decisione Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015<sup>3</sup>, è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 2014<sup>4</sup>. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.

(2) L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015<sup>3</sup>, è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. ***Tale obiettivo può essere raggiunto se le politiche energetiche, commerciali ed esterne sono perseguite in modo coordinato e coerente.*** Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 2014<sup>4</sup>. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica. ***La Commissione***

*dovrebbe pertanto, nell'ambito delle proprie competenze e a norma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, impegnarsi ad assicurare che i principali fornitori di gas in una regione non abusino della loro posizione violando le norme dell'Unione in materia di concorrenza, con particolare riferimento ai prezzi sleali praticati negli Stati membri nonché al ricorso a sospensioni delle forniture come strumento di ricatto economico e politico.*

---

<sup>3</sup> COM(2015)80.

---

<sup>3</sup> COM(2015)0080.

<sup>4</sup> COM (2014)330.

<sup>4</sup> COM (2014)0330.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di decisione Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia<sup>1bis</sup>, il Parlamento ha evidenziato la necessità di rafforzare la coerenza della sicurezza energetica esterna dell'UE e di incrementare la trasparenza negli accordi relativi all'energia.*

---

<sup>1 bis</sup> *Testi approvati P8\_TA(2015)0444.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di decisione Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Un elevato grado di trasparenza sugli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali*

*accordi siano conformi al diritto dell'Unione e assicurino in maniera efficace l'approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al conseguimento sia di una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, sia degli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di decisione Considerando 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi vigenti. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

#### *Emendamento*

(5) Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e **con le disposizioni relative alla sicurezza energetica della stessa e di** aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi vigenti. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente **e adeguatamente** degli sviluppi dei negoziati. **La Commissione dovrebbe partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice, qualora lo ritenga necessario per il funzionamento del mercato interno dell'energia o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.** Gli Stati membri dovrebbero **in ogni caso** avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di decisione Considerando 6**

### *Testo della Commissione*

(6) Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe ***avere la possibilità di*** fornire consulenza su come ***evitare incompatibilità*** con il diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione ***potrebbe*** elaborare, di concerto con gli Stati membri, orientamenti o clausole tipo facoltative. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di attirare l'attenzione ***sugli*** obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo.

### *Emendamento*

(6) Nel corso dei negoziati ***di un accordo intergovernativo*** la Commissione dovrebbe fornire consulenza ***allo Stato membro interessato*** su come ***garantire la conformità*** con il diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione ***dovrebbe*** elaborare, di concerto con gli Stati membri, orientamenti o clausole tipo facoltative ***ed esempi di progetti di clausole che, in linea di principio, dovrebbero essere evitate.*** ***Tali orientamenti o clausole tipo dovrebbero fungere da strumento di riferimento per le autorità competenti e aumentare la trasparenza del diritto dell'Unione e la conformità con lo stesso.*** La Commissione dovrebbe avere la possibilità di attirare l'attenzione ***dello Stato membro interessato sui pertinenti*** obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di decisione Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo

#### *Emendamento*

(7) Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione ***e rispettare gli obiettivi della strategia per l'Unione dell'energia,*** è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione ***con la massima urgenza prima*** che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle ***potenziali*** problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo

sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. *Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per* trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. *La Commissione dovrebbe considerare la possibilità di accorciare i periodi previsti per la sua valutazione, in particolare su richiesta di uno Stato membro.* Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. *Tale valutazione non dovrebbe compromettere la sostanza o il contenuto degli accordi intergovernativi bensì garantire che siano conformi al diritto dell'Unione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.*

## Emendamento 9

### Proposta di decisione Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.

#### *Emendamento*

(8) Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale *ed è un elemento importante per assicurare la stabilità energetica dell'Unione.* Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.

## Emendamento 10

### Proposta di decisione Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi entrati in vigore o applicati provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione e comunicare agli Stati membri l'esito della valutazione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero ***adottare tutte le misure necessarie per*** trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

#### *Emendamento*

(9) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi entrati in vigore o applicati provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione e comunicare agli Stati membri l'esito della valutazione. ***Tale valutazione non dovrebbe in alcun modo compromettere la sostanza o il contenuto degli accordi bensì garantire che siano conformi al diritto dell'Unione.*** In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

## Emendamento 11

### Proposta di decisione Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) La presente decisione dovrebbe applicarsi ai soli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati ***non hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto*** non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente decisione.

#### *Emendamento*

(10) La presente decisione dovrebbe applicarsi ai soli accordi intergovernativi che hanno ***potenziali*** ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. ***Può riguardare l'acquisto, lo scambio, il transito, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro, o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro.*** In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare ***senza indugio*** la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente

decisione.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di decisione Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) Il fatto che uno strumento, o di parti di esso, sia giuridicamente vincolante, e non la sua designazione formale, dovrebbe determinare se esso costituisca un accordo intergovernativo o, quando non è giuridicamente vincolante, uno strumento non vincolante ai fini della presente decisione.**

*Motivazione*

*È importante sottolineare che la natura del documento è determinata dal suo contenuto, non dalla designazione formale.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di decisione Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(11) Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti. Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. In tal modo, gli strumenti non vincolanti possono avere sul mercato interno dell'energia un impatto analogo a quello degli accordi intergovernativi e la loro attuazione può comportare una violazione del diritto dell'Unione. Per assicurare una maggiore trasparenza riguardo a tutte le misure applicate dagli Stati membri che possono avere un impatto sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica, è dunque opportuno che gli Stati membri

(11) Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti. Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. In tal modo, gli strumenti non vincolanti possono avere sul mercato interno dell'energia un impatto analogo a quello degli accordi intergovernativi e la loro attuazione può comportare una violazione del diritto dell'Unione. Per assicurare una maggiore trasparenza riguardo a tutte le misure applicate dagli Stati membri che possono avere un impatto sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica, è dunque opportuno che gli Stati membri



trasmettano alla Commissione, *ex post*, anche i rispettivi strumenti non vincolanti. La Commissione dovrebbe valutare gli strumenti non vincolanti pervenuti e, se del caso, comunicare allo Stato membro l'esito della valutazione.

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di decisione Considerando 12**

###### *Testo della Commissione*

(12) È opportuno che gli accordi intergovernativi e gli strumenti non vincolanti che devono essere integralmente comunicati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione o che riguardano questioni di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non rientrino nel campo di applicazione della presente decisione.

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di decisione Considerando 13**

###### *Testo della Commissione*

(13) La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri **abbiano la facoltà di** comunicare alla Commissione, **su base volontaria**, accordi di questo tipo **cui** sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

#### **Emendamento 16**

##### **Proposta di decisione Considerando 14**

trasmettano alla Commissione, *ex-ante*, anche i rispettivi strumenti non vincolanti. La Commissione dovrebbe valutare gli strumenti non vincolanti pervenuti e, se del caso, comunicare allo Stato membro l'esito della valutazione.

###### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

###### *Emendamento*

(13) La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi **che sono conclusi unicamente** fra imprese. Tuttavia, **nel pieno rispetto delle informazioni commercialmente sensibili**, è opportuno che gli Stati membri **siano tenuti a** comunicare alla Commissione accordi di questo tipo **qualora vi** sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

### *Testo della Commissione*

(14) È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenute a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmesse come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

### **Emendamento 17**

#### **Proposta di decisione Considerando 15**

### *Testo della Commissione*

(15) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi *alla Commissione*, affinché questa la condivida

### *Emendamento*

(14) È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenute *riguardanti accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti* a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, *onde rafforzare il coordinamento e la trasparenza tra gli Stati membri e quindi incrementare il loro potere di negoziazione nei confronti di paesi terzi*. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmesse come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

### *Emendamento*

(15) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, dovrebbe fornire *alla Commissione* una sintesi *che ne contenga i principali elementi e le clausole pertinenti, incluse le*

con gli altri Stati membri.

*restrizioni*, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri.

## Emendamento 18

### Proposta di decisione Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe *mirare a evitare che gli* accordi intergovernativi *siano in contrasto* con il diritto dell'Unione, *in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza*, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto *adattabile* a qualsiasi circostanza particolare.

#### *Emendamento*

(16) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, *in cooperazione con gli Stati membri, e* se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi, *nonché un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione o gli obiettivi dell'Unione dell'energia e che in linea di principio dovrebbero essere evitate*. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe *garantire la conformità degli* accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto *e la loro struttura dovrebbero essere adattabili* a qualsiasi circostanza particolare.

## Emendamento 19

### Proposta di decisione Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi e degli strumenti non vincolanti nuovi e vigenti dovrebbe *consentire un migliore* coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la

#### *Emendamento*

(17) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi e degli strumenti non vincolanti nuovi e vigenti dovrebbe *aumentare la trasparenza e il* coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la

Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di **proporre soluzioni ai problemi individuati nel settore degli accordi intergovernativi**.

## Emendamento 20

### Proposta di decisione Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) La Commissione dovrebbe agevolare e **promuovere** il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un approccio coordinato **forte** ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

## Emendamento 21

### Proposta di decisione Articolo 1 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia.

Commissione. **Il miglioramento della trasparenza e del coordinamento è di particolare importanza per gli Stati membri che si basano sulle interconnessioni con uno Stato membro che negozia un accordo intergovernativo.** Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione, **accrescere il loro potere di negoziazione nei confronti di paesi terzi** e permettere alla Commissione di **garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione**.

#### *Emendamento*

(18) La Commissione dovrebbe agevolare e **garantire** il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale **nel settore energetico** dell'Unione attraverso un approccio coordinato **ben definito** ed efficace **a lungo termine** nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

#### *Emendamento*

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia, **garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e contribuire a raggiungere gli obiettivi**

## **Emendamento 22**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

##### *Emendamento*

(1) "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante, ***indipendentemente dalla sua designazione formale***, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, ***comprese le organizzazioni internazionali, le imprese in cui un paese terzo è il principale soggetto interessato e le imprese in cui un paese terzo ha la maggiore influenza nel processo decisionale***, che ha ***potenziali*** ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione ***e che può riguardare l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro, o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro***; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

## **Emendamento 23**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3**

##### *Testo della Commissione*

(3) "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi

##### *Emendamento*

(3) "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi

terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;

terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo **o il funzionamento** di infrastrutture energetiche;

## **Emendamento 24**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

***Ove dia*** notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato ***è in dovere di tenere*** la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

##### *Emendamento*

***Una volta data*** notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato ***tiene*** la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Le informazioni fornite alla Commissione includono la segnalazione delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre informazioni pertinenti in conformità delle disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 8.***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di decisione**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***La Commissione rende le informazioni ricevute, ad eccezione delle parti riservate identificate in conformità dell'articolo 8, e***

*ogni eventuale nota riguardante le incompatibilità con il diritto dell'Unione accessibili a tutti gli Stati membri al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica di accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi *che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.*

#### *Emendamento*

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica di accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino *uno degli* elementi *elencati all'articolo 2, paragrafo 1.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di decisione Articolo 3 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi tra imprese.

#### *Emendamento*

4. L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi *che sono conclusi unicamente* tra imprese.

*In caso di dubbi nello stabilire se un accordo costituisca un accordo intergovernativo o un accordo intergovernativo vigente e dunque se debba essere comunicato a norma degli articoli 3 e 6, gli Stati membri consultano senza indugio la Commissione.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di decisione Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione **possono fornire** consulenza su come **evitare incompatibilità tra** l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati **e il** diritto dell'Unione. **Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati stessi.**

**Emendamento 30**

**Proposta di decisione  
Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell'approvazione scritta dello Stato membro interessato,** la Commissione **può partecipare** ai negoziati in qualità di osservatrice.

**Emendamento 31**

**Proposta di decisione  
Articolo 4 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **Se partecipa ai** negoziati **in qualità di osservatrice,** la Commissione **può fornire** consulenza allo Stato membro interessato su come **evitare incompatibilità tra** l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati **e il** diritto dell'Unione.

*Emendamento*

1. Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione **forniscono** consulenza **e orientamenti** su come **garantire che** l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati **sia conforme al** diritto dell'Unione **e ai suoi obiettivi in materia di sicurezza energetica.**

*Emendamento*

2. **Qualora lo ritenga necessario per il funzionamento del mercato interno dell'energia o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,** la Commissione **partecipa** ai negoziati in qualità di osservatrice, **senza limitare la libertà negoziale degli Stati membri. Uno Stato membro interessato può inoltre chiedere la presenza della Commissione ai negoziati.**

*Emendamento*

3. **Nel corso dei** negoziati, la Commissione **fornisce** consulenza allo Stato membro interessato su come **garantire che** l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati **sia conforme al** diritto dell'Unione **e rispetti gli obiettivi dell'Unione dell'energia. I rappresentanti della Commissione trattano le informazioni sensibili ricevute**



*durante gli stessi con la dovuta riservatezza.*

## Emendamento 32

### Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro *sei* settimane dalla data di comunicazione del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione, comunica allo Stato membro interessato ogni eventuale perplessità sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, ***in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza***. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

#### *Emendamento*

1. Entro ***quattro*** settimane dalla data di comunicazione del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione comunica allo Stato membro interessato ogni eventuale perplessità sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

## Emendamento 33

### Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 ***circa le proprie perplessità, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di*** accordo intergovernativo o ***di*** modifica con il diritto dell'Unione, ***in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza***, entro dodici settimane dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

#### *Emendamento*

2. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 ***che considera un*** accordo intergovernativo o ***una*** modifica ***incompatibile*** con il diritto dell'Unione, ***la Commissione fornisce allo Stato membro un parere circostanziato*** entro dodici settimane dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

## Emendamento 34

### Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

#### *Emendamento*

3. Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano, ***in modo da assicurare la conclusione dei negoziati in tempo utile.***

## Emendamento 35

### Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

***Al momento*** della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato ***tiene nella massima considerazione*** il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

#### *Emendamento*

***Prima*** della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato ***dimostra in che modo*** il parere della Commissione di cui al paragrafo 2 ***è stato trattato per garantire la piena conformità con il diritto dell'Unione.***

## Emendamento 36

### Proposta di decisione Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Entro ***e non oltre*** [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche ad essi apportate.

#### *Emendamento*

Entro [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche ad essi apportate. ***Qualora vi sia motivo di ritenere che in futuro potrebbe essere necessario avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri informano la Commissione di conseguenza.***

## Emendamento 37

### Proposta di decisione

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

##### *Emendamento*

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi ***che sono conclusi unicamente*** tra imprese.

## Emendamento 38

### Proposta di decisione

#### Articolo 6 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, ***in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza***, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

##### *Emendamento*

3. La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

## Emendamento 39

### Proposta di decisione

#### Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. La valutazione della Commissione sugli accordi intergovernativi e sugli accordi intergovernativi vigenti non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di violazioni, aiuti di Stato e concorrenza e non ne impedisce in alcun modo la valutazione.***

## Emendamento 40

### Proposta di decisione

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

*Dopo l'*adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

##### *Emendamento*

*Prima dell'*adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette **tempestivamente** alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

## Emendamento 41

### Proposta di decisione

#### Articolo 7 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica agli accordi tra imprese.

##### *Emendamento*

3. L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica agli accordi **che sono conclusi unicamente** tra imprese.

## Emendamento 42

### Proposta di decisione

#### Articolo 7 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. **Se, a seguito di una prima valutazione, la Commissione ritiene** che le misure di attuazione dello strumento non vincolante che le è stato comunicato a norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione, **in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, essa può informarne lo Stato membro interessato.**

##### *Emendamento*

4. **La Commissione informa lo Stato membro interessato circa le sue perplessità sul fatto** che le misure di attuazione dello strumento non vincolante che le è stato comunicato a norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione **e con gli obiettivi della strategia per l'Unione dell'energia.**

**4 bis. Prima della firma, della ratifica o dell'approvazione di uno strumento non vincolante o di una modifica, lo Stato membro interessato dimostra in che modo il parere della Commissione è stato trattato per garantire la piena conformità**

*delle sue misure di attuazione con il diritto dell'Unione e i suoi obiettivi in materia di sicurezza energetica.*

*In assenza di una risposta da parte della Commissione entro il termine di quattro settimane dalla comunicazione, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità. Il parere della Commissione sugli strumenti non vincolanti non è vincolante. Tuttavia, al momento della firma, della ratifica o dell'approvazione di uno strumento non vincolante o di una modifica ad esso, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e tratta le disposizioni problematiche dello strumento.*

*4 ter. In caso di dubbi nello stabilire se uno strumento costituisca uno strumento non vincolante o uno strumento non vincolante vigente e dunque se debba essere comunicato a norma dell'articolo 7, gli Stati membri consultano senza indugio la Commissione.*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di decisione Articolo 8 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.

#### *Emendamento*

2. Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, **congiuntamente alla nota riguardante eventuali incompatibilità con il diritto dell'Unione.**

## Emendamento 44

### Proposta di decisione

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) informazioni sulle disposizioni che rientrano nelle competenze dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune.***

*Motivazione*

*Il relatore ritiene opportuno insistere particolarmente anche sulla conformità con le questioni che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune.*

## Emendamento 45

### Proposta di decisione

#### Articolo 8 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.

4. La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico, ***insieme alle sue osservazioni in merito alla conformità con la strategia per l'Unione dell'energia.***

## Emendamento 46

### Proposta di decisione

#### Articolo 8 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.

5. Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni. ***I rappresentanti della Commissione che partecipano in qualità di osservatori ai negoziati sugli accordi intergovernativi***

*trattano le informazioni sensibili ricevute durante gli stessi con la dovuta riservatezza.*

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di decisione**

##### **Articolo 9 – comma 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;

###### *Emendamento*

(b) individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre **orientamenti e** soluzioni;

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di decisione**

##### **Articolo 9 – comma 1 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

(c) sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole tipo facoltative che, se **applicate**, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione;

###### *Emendamento*

(c) sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare, **entro [inserire la data: 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione]**, clausole tipo facoltative **e orientamenti** che, se **applicati**, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione;

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di decisione**

##### **Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**1 bis. Entro il ... [inserire la data: un anno dopo la data di entrata in vigore della presente decisione], la Commissione elabora, sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, un sistema di informazioni aggregate che, pur tutelando la riservatezza delle**

*informazioni sensibili, garantisca maggiore trasparenza riguardo ai principali elementi degli accordi intergovernativi in modo da stabilire un parametro di riferimento indicativo che possa essere usato dagli Stati membri in sede di negoziato per evitare gli abusi di posizione dominante da parte dei paesi terzi.*

**Emendamento 50**  
**Proposta di decisione**  
**Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro *e non oltre il 1° gennaio 2020* la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

*Emendamento*

1. Entro [*due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione*] la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.